



PROVINCIA DI RAVENNA

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO
"TORRICELLI-BALLARDINI" INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S. MARIA DELL'ANGELO N. 48 - FAENZA

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile

E

II/ La. con sede in, Vian.,
C.F. P.IVA
(d'ora in poi designato/a come "la ditta")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La Provincia di Ravenna affida alla Società di Ingegneria ELTEC S.R.L., con sede in Forlì, Via Seganti n. 73/F, p. iva 03126520406., l'incarico professionale relativo alla elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva dell'adeguamento alla normativa antincendio del Liceo "Torricelli-Ballardini" indirizzo scientifico di Via S. Maria dell'Angelo n. 48 – Faenza.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. La Società di Ingegneria incaricata svolgerà il servizio oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente Convenzione, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.
2. A tale scopo, durante la fase attuativa dell'incarico, la ditta incaricata è tenuta a partecipare a riunioni periodiche di monitoraggio e di revisione del servizio in parola presso il Settore Lavori Pubblici di questa Provincia, munito dei necessari documenti in bozza, secondo le modalità e le scadenze concordate con il Responsabile Unico del Procedimento.
3. La Società di Ingegneria incaricata si impegna a ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. La Società di Ingegneria incaricata resta obbligata, senza che questo dia diritto ad integrazioni o maggiorazioni del compenso pattuito, a mantenere i contatti per conto della Provincia e ad esercitare le attività di coordinamento con Enti, organismi ed Autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle preventive approvazioni (VVF e SABAP), autorizzazioni o nulla osta relativi alle soluzioni progettuali adottate. La Società di Ingegneria incaricata resta altresì obbligato alla predisposizione e successive eventuali integrazioni di tutti gli elaborati, i documenti e gli atti necessari per l'ottenimento delle suddette approvazioni, autorizzazioni o nulla osta; ad esempio, rimane obbligato a fornire le necessarie consulenze ed integrazioni finalizzate al rispetto delle eventuali prescrizioni in caso di rilascio di parere condizionato.
5. Tutte le spese sono incluse, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare.

ART. 3
Tempi di attuazione dell'incarico

1. La Società di Ingegneria si impegna a presentare al Committente la progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva della documentazione da presentare presso il Comando dei Vigili del Fuoco ai fini dell'ottenimento dell'esame progetto entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data della notifica dell'avviso di avvenuta approvazione del presente disciplinare.
2. Il Responsabile del procedimento potrà direttamente, o su richiesta della Società di Ingegneria, sospendere i tempi di svolgimento dell'incarico o prorogarne i termini nei seguenti o al ricorrere delle seguenti casi od al ricorrere di situazioni ad esse assimilabili:

- esigenze proprie della Provincia di Ravenna, comprese le varianti progettuali dovute a ridefinizioni o modifiche del compito progettuale;
- accertata necessità di attendere pareri, nulla osta od informazioni di terzi cui il proseguimento della progettazione è inscindibilmente connesso e la cui ritardata espressione non dipenda da fatto o responsabilità del progettista.

ART. 4

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal responsabile unico del procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 5

Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in €(diconsi euro .../00) compresi di Iva e oneri previdenziali.
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

ART. 6

Elaborati e ricerca

1. Per gli elaborati da produrre ai fini di una completa redazione della istanza di valutazione del progetto di prevenzione incendi finalizzato all'ottenimento della conformità antincendio –ai sensi del DPR 151/11 e s.m.i. nonché del progetto di dettaglio del sistema di pressurizzazione antincendio e relativa riserva idrica si rimanda a quanto specificato nell'ALLEGATO 1).
2. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 7

Modalità di pagamento

1. Il compenso così come stabilito sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
 - a) Saldo a seguito della approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto definitivo/esecutivo.
2. La fattura in regola dal punto di vista contributivo sarà pagata nei termini contrattuali previsti, 30 gg dal ricevimento.
3. Il pagamento a favore della Società di Ingegneria sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla stessa ditta insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
4. Il Sig. nato a C.F. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8
Cauzione definitiva

Si prescinde dalla cauzione, avendo la Società di Ingegneria apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 9
Oneri della Società di Ingegneria

La ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 10
Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 11

Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico, verrà applicata una penale di €. 25,00 (diconsi euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.
3. L'applicazione di penali non esonera il fornitore del servizio dagli adempimenti previsti dal contratto.

ART. 12

Divieto di cessione e subappalto

1. E' fatto divieto all'Affidatario incaricato di cedere, tutto o in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso Affidatario ed il risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.
2. La Provincia di Ravenna potrà autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché alla sola effettuazione degli accertamenti di laboratorio. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Affidatario.

ART. 13

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
 - a si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta incaricata;

- b si verifichino violazioni da parte della ditta incaricata degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
- c si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti della ditta incaricata se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.

2. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 14

Responsabilità verso terzi e assicurazione

La ditta incaricata dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 15

Domicilio

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 16

Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico della ditta incaricata le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 17

Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 18

Disposizioni finali

1. La Provincia si riserva la facoltà di revocare il servizio in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto della ditta incaricata. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, in accordo con la ditta, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.

Ravenna, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott. Ing. Paolo Nobile)**

LA DITTA

.....